SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 16 marzo 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2009.

Autorizzazione alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici ad assumere unità di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, il comma 3-*ter* del medesimo articolo;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006, così come sostituito dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

Visto l'art. 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale prevede che, essendo il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l'art. 14-*bis*, il quale prevede che i dirigenti risultati idonei nel concorso a ventitre posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a euro 534.698,00 ed a regime a euro 641.639,00;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale prevede l'autorizzazione al completamento del programma straordinario di reclutamento di personale previsto dal quarto periodo dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, mediante l'utilizzo integrale, entro il 30 settembre 2008, della graduatoria, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a euro 450.000,00 ed a regime a euro 1.800.000,00;

Visto l'art. 2, comma 63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede che, al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1.5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui al predetto art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Visto in particolare l'art. 74, comma 5-*bis*, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al predetto art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006;

Visto il comunicato della seduta del Consiglio dei Ministri n. 26 del 13 novembre 2008 nel corso della quale è stato, tra l'altro, affrontato il problema della sicurezza negli aeroporti e le connesse difficoltà operative dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che presenta carenza negli organici e problemi di funzionalità dando incarico al Ministro Brunetta di intervenire in tal senso;

Visto l'art. 28, comma 4-*bis*, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale, nel determinare in quarantacinque unità, di cui tre dirigenti di seconda fascia, la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, stabilisce che nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilità;

Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica» che prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte;

Vista la nota del 9 ottobre 2008, n. 355183, con la quale il Ministero degli affari esteri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive cinquantadue unità di personale;

Vista le note del 4 giugno 2008, n. 08/0001358 e del 4 dicembre 2008, n. 18169 con le quali il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-*bis*, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive trentasette unità di personale;

Vista la nota del 27 febbraio 2008, n. 233/S, con la quale l'INPDAP ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-*bis*, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive quindici unità di personale;

Vista la nota del 10 giugno 2008, n. 10847, con la quale l'INAIL ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-*bis*, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive tre unità di personale;

Vista la nota del 17 novembre 2008, n. 27977, con la quale l'INPS ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-*bis*, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive undici unità di personale;

Viste la nota del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del 3 ottobre 2008, n. 3542 e le ragioni di urgenza connesse con le assunzioni richieste e tenuto anche conto di quanto già previsto dall'art. 3, comma 88, della legge n. 244 del 2007;

Vista la nota del 14 novembre 2008, n. 2218, con la quale il Club Alpino Italiano ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, del decreto n. 296 del 2006, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive tre unità di personale;

Vista la nota del 13 maggio 2008, n. 8677, con la quale l'Aero Club d'Italia ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione alla mobilità intercompartimentale di una unità di personale;

Vista la nota del 29 novembre 2008, n. 3837, con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, del decreto n. 296 del 2006, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive nove unità di personale;

Vista la nota dell'Agenzia nazionale per i giovani del 4 dicembre 2008, n. 7654, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

Vista la richiesta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali diretta ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere complessivamente sette unità di personale proveniente dalle ex basi Nato, di cui una unità inquadrata nella posizione economica C1, due inquadrate nella posizione economica B2 e quattro in quella di B1;

Considerato che l'onere finanziario per le assunzioni del personale del Club Alpino Italiano e dell'Aero Club d'Italia non grava sul fondo di cui al comma 527, del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, in quanto dette amministrazioni non rientrano nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista l'istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni,

Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione;

Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un contingente di centosettantacinque unità corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5.719.242,00 euro a regime a decorrere dall'anno 2009, compreso il personale già dipendente da organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte;

Visto il citato art. 74, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono

determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica, salvo quanto previsto dalla citata legge n. 98 del 1971;

Tenuto conto che, detratte le risorse previste dalle disposizioni normative sopra richiamate, nonché quelle necessarie per le autorizzazioni previste dal presente decreto, il fondo disponibile per le ulteriori assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 527 della legge n. 296 del 2006, sarà pari a 36.839.119,00 euro a regime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le assunzioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, per un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive centosettantacinque unità, di cui quattro progressioni verticali dall'area B all'area C, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda pari a 5.719.242,00 euro a decorrere dall'anno 2009 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima tabella.

2. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di tre unità di personale a tempo indeterminato presso il Club Alpino Italiano (CAI) e di una unità di personale presso l'Aeroclub d'Italia.

3. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1 è, altresì, autorizzata l'assunzione di una C1, due B2, quattro B1 di personale provenienti dalle ex Basi Nato per le esigenze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 220.901,00 a decorrere dall'anno 2009.

4. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

5. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale già dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale già dipendente della stessa amministrazione.

6. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, è subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'ambito della Missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da assegnare» - UPB 25.1.3. - capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. È ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.

9. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 30 giugno 2009 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonché l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresì, dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 12

ALLEGATO

Tabella assunzioni art. 1, comma 527,
legge 27 dicembre 2006, n. 296

Amministrazioni	Unità autorizzate	Onere a regime a decorrere dal 2009 in Euro
Ministero affari esteri	52	1.471.057
Commissariato governo provincia di Bolzano	37	907.305
INPDAP Bolzano	15	498.090
INAIL Bolzano	3	99.345
INPS Bolzano	11	388.274
CNEL	7	259.629
Club Alpino Italiano	3	
Aero Club d'Italia	1	
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV)	9	819.432
Ministero lavoro, salute e politiche sociali ex Basi Nato legge 9 marzo 1971, n. 98	7	220.901
Agenzia nazionale giovani (ANG)	30	1.055.209
Totale . . .	175	5.719.242

09A02526

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2009.

Autorizzazione al CNR ed ENEA ad assumere unità di personale a tempo indeterminato, ai sensi del comma 643 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purché la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Visto l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;

Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera *c)* così come integrato dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, consentendo, pertanto, di poter procedere alle autorizzazioni ad assumere per il predetto personale;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;

Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilità di posti in dotazione organica;

Viste le note del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) con le quali i predetti enti chiedono l'autorizzazione ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2007 pari ad euro 13.833.658,56 per il CNR e ad euro 6.908.264,00 per l'ENEA corrispondenti al costo effettivo annuo di tutto il personale cessato, detratte le spese relative ad alcune unità di personale trasferito in altri ruoli per mobilità che, ai sensi del citato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, non è assimilabile ad una cessazione;

Tenuto conto che, come certificato dal CNR, nel conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2007, le entrate complessive correnti risultano pari a € 858.015.602,02 e la spesa del personale per lo stesso anno è pari a € 442.798.953,21 corrispondente al 51,6% delle entrate correnti;

Tenuto conto che, come certificato dall'ENEA, nel conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2007, le entrate complessive correnti risultano pari a € 299.578.000,00 e la spesa del personale per lo stesso anno è pari a € 211.607.000,00 corrispondente al 70,6% delle entrate correnti;

Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari ad € 13.803.787,97 per il CNR e ad euro 6.675.806,00 per l'ENEA;

Ritenuto che i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate;

Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;

Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per gli anni 2008-2009, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519;

Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono fatte salve le assunzione conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità»;

Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilità di personale va computata in maniera neutra;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il CNR e l'ENEA possono procedere, ai sensi del comma 643 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2007, all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure di stabilizzazione e di reclutamento ordinario, di personale per il numero delle unità e nel limite massimo della spesa a regime risultante dalla seguente tabella:

TABELLA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri assunzioni enti di ricerca articolo 1, comma 643, legge n. 296/2006

Risorse anno 2008 per cessazioni avvenute nell'anno 2007

Ente di ricerca	Totale assunzioni n. unità di personale	Importo onere annuale complessivo a regime in euro
C.N.R.	376	13.803.787,97
ENEA	182	6.675.806,00

2. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31 dicembre 2009, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2008 nonché la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 è posto a carico del bilancio di ciascun Ente.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 10

09A02527

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 gennaio 2009.

Mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara e proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte d'appello di Napoli in data 15 settembre 2008, prot. 318/08GAB, da cui risulta che nei giorni 21, 22 e 23 luglio 2008 l'ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara non è stato in grado di funzionare regolarmente per mancanza di personale;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di S. Giorgio La Molara nei giorni 21, 22 e 23 luglio 2008 per mancanza di personale, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 gennaio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A02561

DECRETO 10 febbraio 2009.

Mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del Tribunale di Parma e proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte d'Appello di Bologna rispettivamente in data 28 ottobre 2008 e 13 novembre 2008, prot. 12244/12310 e 12310-13018, dalle quali risulta che l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del Tribunale di Parma non è stato in grado di funzionare nel periodo dal 29 ottobre 2008 al 4 novembre 2008 a causa delle operazioni di trasloco;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del Tribunale di Parma nel periodo dal 29 ottobre 2008 al 4 novembre 2008, per operazioni di trasloco, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 febbraio 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

09A02562

DECRETO 25 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Santos Mellegari Iara Lucia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Santos Mellegari Iara Lucia, nata il 31 luglio 1959 a Passo Fundo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16

del decreto legislativo n. 206 del 2007, il riconoscimento del proprio titolo professionale conseguito in Brasile ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Bacharel em Direito», presso la «Universidade de Passo Fundo» nell'agosto 1987;

Considerato che la signora risulta essere stata iscritta all'«Ordem dos Advogados do Brasil» di Paranà dal novembre 1995 fino al febbraio 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere scritto del Consiglio Nazionale Forense;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Santos Mellegari Iara Lucia, nata il 31 luglio 1959 a Passo Fundo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una è scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A02371

DECRETO 25 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Tonini Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Tonini Alberto, nato il 30 agosto 1977 a Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dal «Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna), presso cui è iscritto dal maggio 2008, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell'aprile 2001, omologato in Spagna nel febbraio 2008;

Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel luglio 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Tonini Alberto, nato il 30 agosto 1977 a Milano (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale;

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A02372

DECRETO 25 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Del Medico Maria Alejandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Del Medico Maria Alejandra, nata il 1° ottobre 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera Agronoma» conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Cosiderato che ha conseguito il titolo accademico presso la «Universidad de Moron» nel febbraio 1996;

Considerato inoltre che ha dimostrato di essere iscritta al «Consejo Profesional de Ingenieria agronomica» di Buenos Aires, con certificato rilasciato nel gennaio 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Del Medico Maria Alejandra, nata il 1° ottobre 1968 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A02373

DECRETO 25 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Hedberg Jonas Axel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni

della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Hedberg Jonas Axel, nato il 4 marzo 1978 a Malmo (Svezia), cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Civilingenjorsexamen» conseguito presso la «Lunds Universitet» (Svezia) nel maggio 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorità competente svedese, configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lettera *e)*, della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hedberg Jonas Axel, nato il 4 marzo 1978 a Malmo (Svezia), cittadino svedese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi diciotto; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica norme tecniche sulle costruzioni; 2) architettura tecnica e composizione architettonica; 3) impianti tecnici nell'edilizia e territorio.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A02374

DECRETO 25 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Vidovic Ivanka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esecizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 7 maggio 2008, con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Socijalni Radnik» della sig.ra Vidovic Ivanka, nata a Legrad (Croazia) il 13 marzo 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 - ora modificato dall'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 - ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che il riconoscimento era stato subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale;

Vista l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Vidovic, con la quale chiedeva il riesame del precedente decreto ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione B» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 gennaio 2009;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Vidovic Ivanka, nata a Legrad (Croazia) il 13 marzo 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 25 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A02551

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2008.

Cessione alla regione Lazio del complesso demaniale denominato «Ex Inam», in Roma.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1993, n. 579, contenente norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo del 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la richiesta avanzata dalla Regione Lazio con istanza n. 4299 dell'11 maggio 1994, corredata della delibera della Giunta regionale n. 1197 del 15 marzo 1994, di ottenere il trasferimento in proprietà del complesso immobiliare denominato «Ex I.N.A.M.», sito in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, appartenente alla categoria dei beni patrimoniali dello Stato ed iscritto alla scheda n. 1455 Roma del relativo schedario descrittivo, catastalmente censito al N.C.E.U. foglio n. 842, particella n. 45, stante la destinazione del complesso a sede istituzionale da parte della medesima in forza del contratto di locazione del 28 aprile 2003;

Considerato che la richiesta di detto Ente è da ritenersi accoglibile, stanti le finalità istituzionali perseguite, a nulla rilevando che il bene sia utilizzato dalla Regione medesima, giusta pronuncia n. 749/97 del 3 giugno 1997 del Consiglio di Stato;

Visto l'atto di transazione rep. n. 162/2003 stipulato il 20 marzo 2003, stipulato per dirimere il contenzioso sorto a seguito del mancato pagamento delle indennità di occupazione dell'immobile di che trattasi da parte della Regione Lazio e considerato che lo stesso prevede, tra l'altro, la cessione dell'immobile in favore della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, della legge 31 dicembre 1993, n. 579, con detrazione dal prezzo di cessione degli oneri sostenuti dalla Regione per la messa a norma, i lavori di straordinaria manutenzione, nonché le addizioni e/o migliorie apportate all'immobile;

Visto il Protocollo d'intesa, prot. n. 4470, stipulato in data 3 luglio 2008 tra l'Agenzia del demanio e la Regione Lazio relativo alla definizione dei rapporti scaturenti dalla cessione di che trattasi;

Considerato che il valore del complesso in parola, detratti gli oneri sostenuti dalla Regione, è pari ad € 154.480.000,00, come risulta dai verbali prot. n. 2007/49773/Comm. Congr. dell'11 dicembre 2007 e prot. n. 2008/50055/Comm. Congr. del 13 novembre 2008 della Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative dell'Agenzia del demanio;

Ritenuto che, ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, nonché della direttiva del Ministro delle finanze *pro-tempore*, prot. n. 3-6727/U.C.L. del 22 settembre 1997, il prezzo di cessione sarà pari al predetto valore di € 154.480.000,00, ridotto del 50%.

Considerato che sussistono i presupposti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136;

Considerato che detta richiesta è da ritenersi conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1993, n. 579;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la cessione a trattativa privata alla Regione Lazio del complesso demaniale denominato «Ex I.N.A.M.», sito in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212.

Art. 2.

Il prezzo della cessione è pari al valore del bene, come sopra indicato, ridotto del 50%.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 29

09A02790

DECRETO 5 marzo 2009.

Proroga del termine relativo ai criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: testo unico);

Visto, in particolare, il comma 4–*bis* dell'art. 155 del testo unico, introdotto dall'art. 13, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferiti al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico bancario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico bancario;

Viste le comunicazioni pervenute da parte delle Associazioni di categoria Fedart Fidi, Fincredit-Confapi, Federfidi/Confesercenti, Federconfidi, Federascomfidi – Confcommercio;

Considerate le oggettive difficoltà incontrate dai confidi per il riassetto organizzativo necessario all'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario;

Ritenuta l'opportunità di concedere ai confidi un ulteriore lasso temporale per gli adempimenti necessari all'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico bancario, anche in considerazione del sostegno dagli stessi fornito al sistema delle PMI;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2007 è prorogato al 31 dicembre 2009.

2. Lo stesso termine si applica ai confidi per i quali si verifichino le condizioni previste dall'art. 2, comma 3, del decreto di cui al comma 1, con riferimento al bilancio approvato dell'esercizio 2008.

Roma, 5 marzo 2009

Il Ministro: TREMONTI

09A02627

DECRETO 10 marzo 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1º agosto 2007 e scadenza 1º agosto 2039, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 marzo 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 54.109 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 ottobre 2007, 8 gennaio, 9 maggio, 8 settembre e 10 novembre 2008, 12 gennaio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° agosto 2007 e scadenza 1° agosto 2039, di cui al decreto dell'8 gennaio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 8 gennaio 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della dodicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.»

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 marzo 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente

decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 44 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2039, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 gennaio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A02828

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Craiteanu Aurora Ramona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Craiteanu Aurora Ramona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Focsani nell'anno 2001 dalla sig.ra Craiteanu Aurora Ramona, nata a Braila (Romania) il giorno 3 ottobre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Craiteanu Aurora Ramona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

09A02363

DECRETO 5 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Donose Emilia Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Donose Emilia Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Colegiul National «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività, che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Colegiul National «Ana Aslan» di Timisoara nell'anno 2007 dalla sig.ra Donose Emilia Cristina, nata a Timisoara (Romania) il giorno 23 dicembre 1984, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Donose Emilia Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02369

DECRETO 13 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iamandi Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Iamandi Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medicai generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Iamandi Maria, nata a Margineni - Neamt (Romania) il giorno 1° ottobre 1972 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Iamandi Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02249

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotlet Orosanu Anamaria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cotlet Orosanu Anamaria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2002 dalla sig.ra Cotlet Orosanu Anamaria, nata a Suceava (Romania) il giorno 27 gennaio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Cotlet Orosanu Anamaria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02364

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bunduc Mariana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bunduc Mariana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Suceava nell'anno 2008 dalla sig.ra Bunduc Mariana, nata a Falticeni (Romania) il giorno 3 marzo 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bunduc Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02365

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Albu Amalia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Albu Amalia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Albu Amalia, nata a Bucarest (Romania) il giorno 24 febbraio 1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Albu Amalia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02366

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ceucà Elena Manuela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ceucà Elena Manuela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2007 dalla sig.ra Ceucà Elena Manuela, nata a Deleni (Romania) il giorno 20 settembre 1972, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ceucà Elena Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02367

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, al sig. Cara Vasile Sebastian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Cara Vasile Sebastian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola «Vasile Goldis» nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola «Vasile Goldis» di Arad (Romania) nell'anno 2007 dal sig Cara Vasile Sebastian, nato a Arad (Romania) il giorno 17 settembre 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Vasile Sebastian, nato a Arad (Romania) il giorno 17 settembre 1974, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Cara Vasile Sebastian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02368

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Quijhua Champi Rocio Enma, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al Titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quijhua Champi Rocio Enma ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Nacional del Altiplano di Puno (Perù) dalla sig.ra Quijhua Champi Rocio Enma, nata a Puno (Perù) il giorno 13 dicembre 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Quijhua Champi Rocio Enma è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02272

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Medina Rosado Leybel Rhadharani, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al Titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Medina Rosado Leybel Rhadharani ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Medina Rosado Leybel Rhadharani, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 12 settembre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Medina Rosado Leybel Rhadharani è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02273

DECRETO 14 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Siesquen Quiliano Evelyn Yahaira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n.319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Siesquen Quiliano Evelyn Yahaira ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1.Il titolo di Licenciado en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo di Chiclayo (Perù) dalla sig.ra Siesquen Quiliano Evelyn Yahaira, nata a Lima (Perù) il giorno 2 novembre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Siesquen Quiliano Evelyn Yahaira è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02274

DECRETO 20 gennaio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kocheva Asya Sashova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kocheva Asya Sashova, nata a Septemvri (Bulgaria) il 3 luglio 1969, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Plovdiv in data 1° aprile 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina di Plovdiv in data 1° aprile 1994 dalla sig.ra Kocheva Asya Sashova, nata a Septemvri (Bulgaria) il 3 luglio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Kocheva Asya Sashova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02271

DECRETO 2 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Fulop Andrea Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Fulop Andrea Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo scolastico sanitario di Baia Mare nell'anno 2006 dalla sig.ra Fulop Andrea Maria, nata a Baia Mare (Romania) il giorno 26 agosto 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Fulop Andrea Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02255

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Morar-Gabor Iustina Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Morar-Gabor Iustina Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2000 dalla sig.ra Morar Iustina Mihaela, coniugata Gabor, nata a Toplita (Romania) il giorno 15 settembre 1978 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Morar-Gabor Iustina Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02256

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Gala Loredana Teona, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Gala Loredana Teona, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Targu Jiu nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Tirgu Jiu nell'anno 2003 dalla sig.ra Gala Loredana Teona, nata a Tirgu Jiu (Romania) il giorno 20 febbraio 1982 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Gala Loredana Teona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02254

DECRETO 3 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Suhan-Leonatu Ana Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1 , 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Suhan-Leonatu Ana Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2001 dalla sig.ra Suhan Ana Maria, coniugata Leonatu, nata a Cimpulung Moldovenesc (Romania) il giorno 15 settembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Suhan-Leonatu Ana Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02251

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Elvana Saku Reka, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Elvana Saku Reka ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Elvana Saku Reka, nata a Tirana (Albania) il giorno 21 giugno 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Elvana Saku Reka è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02596

DECRETO 12 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Sinjari Gentian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Sinjari Gentian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Sinjari Gentian, nato a Berat (Albania) il giorno 4 luglio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Sinjari Gentian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02598

DECRETO 13 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Isache Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Isache Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2002 dalla sig.ra Isache Elena, nata a Dolhasca (Romania) il giorno 3 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Isache Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02593

DECRETO 13 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Radoi Mirela Georgeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Radoi Mirela Georgeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2004 dalla sig.ra Radoi Mirela Georgeta, nata a Bucarest (Romania) il giorno 12 aprile 1982 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra. Radoi Mirela Georgeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02594

DECRETO 13 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilina Luminita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ilina Luminita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2007 dalla sig.ra Ilina Luminita, nata a Creteni (Romania) il giorno 17 maggio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ilina Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02595

DECRETO 13 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Ghijura Cornel Mircea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Ghijura Cornel Mircea, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia di Craiova nell'anno 2006 dal sig. Ghijura Cornel Mircea, nato a Craiova (Romania) il giorno 19 aprile 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

.

Il sig. Ghijura Cornel Mircea è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02597

DECRETO 13 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tofan-Gherman Violeta Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tofan-Gherman Violeta Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Suceava nell'anno 2003 dalla sig.ra Tofan Violeta Maria, coniugata Gherman, nata a Liteni (Romania) il giorno 5 luglio 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere

Art. 2.

La sig.ra. Tofan-Gherman Violeta Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02601

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Nisom, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Nisom ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso il «School of Nursing, Marian Medical Centre, Pala» di Kottayam (India) dalla sig.ra. Thomas Nisom, nata a Moonnilavu-Kerala (India) il giorno 4 maggio 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Nisom è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02585

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Siji, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Joseph Siji ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2001, presso il «Rajeshwari School of Nursing», di Hyderabad (India) dalla signora Joseph Siji, nata a Aruvithura-Kerala (India) il giorno 27 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Joseph Siji è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02588

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bharanikulangara Girvadise Isabella, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bharanikulangara Girvadise Isabella ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005 presso la «School of Nursing, Trichur Heart Hospital Ltd» di Thrissur-Kerala (India) dalla sig.ra Bharanikulangara Girvadise Isabella, nata a Chettikulam-Kerala (India) il giorno 14 ottobre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Bharanikulangara Girvadise Isabella è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02599

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Varghese Sithara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varghese Sithara ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2003, presso il «Sri Siddhartha School of Nursing», di Tumkur (India) dalla sig.ra Varghese Sithara, nata a Perror-Kerala (India) il giorno 31 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Varghese Sithara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02600

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kyipa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kyipa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2007, presso il «M.M.R.D. Institute of Nursing» di Mangalore (India) dalla sig.ra Kyipa, nata a Bylakuppe, Mysore (India) il giorno 10 ottobre 1985, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kyipa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02604

DECRETO 16 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Sanija, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jose Sanija ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2004, presso il «Sanjeevini Co.op Institute of Nursing» di Hassan (India) dalla sig.ra Jose Sanija, nata a Chungakkunnu-Kerala (India) il giorno 25 maggio 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jose Sanija è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02605

DECRETO 17 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stochiceanu Luminita, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stochiceanu Luminita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso l'Università «Transilvania» di Brasov nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Vista, altresì, la sentenza con la quale è stato concesso il divorzio alla sig.ra Stochiceanu Luminita, con il diritto di riprendere il suo cognome da nubile;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso l'Università «Transilvania» di Brasov nell'anno 2007, dalla sig.ra Stochiceanu Luminita, divorziata Steiner, nata a Tarnaveni (Romania) il giorno 24 luglio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stochiceanu Luminita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02592

DECRETO 18 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Conde Ramirez Gustavo Adolfo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al Titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale il signor Conde Ramirez Gustavo Adolfo ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciado en Tecnologia Medica Especialidad Radiologia», conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n.1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di servizi possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciado en Tecnologia Medica Especialidad Radiologia» conseguito nell'anno 1998 presso l'«Universidad National Federico Villarreal» dal signor Conde Ramirez Gustavo Adolfo nato a Callao (Perù) il giorno 25 agosto 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. Il signor Conde Ramirez Gustavo Adolfo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02306

DECRETO 18 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Vega Fernando Alberto, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al Titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale il signor Vega Fernando Alberto ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Tecnico en radiologia», conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto di subordinare il riconoscimento del titolo al superamento di una misura compensativa, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Vista la nota prot.n.DGRUPS/IV/25893-P/I.5.h.a.5/2 datata 4 agosto 2006 con la quale lo scrivente Ministero rappresentava al signor Vega Fernando Alberto che la misura compensativa consisteva in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi nelle materie relative al II semestre del secondo anno e al I e II semestre del terzo anno dell'ordinamento didattico italiano;

Vista la lettera del signor Vega Fernando Alberto inviata tramite fax datato 3 novembre 2006, con la quale l'interessato comunicava a questo Ufficio di voler svolgere il tirocinio di adattamento di cui sopra presso l'Università di Modena;

Vista la relazione datata 19 gennaio 2009 della prof.ssa Marialuisa Tanzi - Presidente del Corso di Laurea in Tecniche in radiologia medica per immagini e radioterapia dell'Università degli studi di Parma - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sezione di Igiene e del dott. Pietro Anselmi - Coordinatore radiologia II - Presidio Ospedaliero AUSL di Piacenza, i quali, al termine del periodo di formazione, esprimono il parere di idoneità del signor Vega Fernando Alberto;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Tecnico en radiologia» conseguito nell'anno 2003 presso la'«Escuela Municipal de radiologia - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires» Argentina dal signor Vega Fernando Alberto nato a Buenos Aires - Argentina il giorno il 20 ottobre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. Il signor Vega Fernando Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02307

DECRETO 18 febbraio 2009.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Suio» di Castelforte.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbiologica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Suio» di Castelforte (Latina) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2008;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Suio» di Castelforte (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 18 febbraio 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A02584

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Stelman Valencia Liliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stelman Valencia Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Stelman Valencia Liliana, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 28 maggio 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Stelman Valencia Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02589

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Amesquita Mendoza Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Amesquita Mendoza Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Amesquita Mendoza Cristina, nata ad Arequipa (Perù) il giorno 30 giugno 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Amesquita Mendoza Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02590

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Salavaldez Salcedo Carla Lisette, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Salavaldez Salcedo Carla Lisette ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Licenciada en Enfermeria conseguito nell'anno 2007 presso la Universidad Catolica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Salavaldez Salcedo Carla Lisette, nata a Moquegua (Perù) il giorno 9 novembre 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Salavaldez Salcedo Carla Lisette è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02591

DECRETO 23 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Luis Orlando Pedraza Martinez, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Luis Orlando Pedraza Martinez ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermero conseguito in Colombia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle Regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Piemonte;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/22779 del 6 luglio 2006 con il quale è stato riconosciuto il titolo di Enfermero, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50 comma 8-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Luis Orlando Pedraza Martinez si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale avanzata dal sig. Luis Orlando Pedraza Martinez in data 14 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermero conseguito nell'anno 2001 presso la Universidad Industrial de Santander di Bucaramanga (Colombia) dal sig. Luis Orlando Pedraza Martinez, nato a Bucaramanga (Colombia) il giorno 8 giugno 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Luis Orlando Pedraza Martinez è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02603

DECRETO 24 febbraio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Prosaro».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda del 21 giugno 2006, e successive integrazioni, presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato «Prosaro» contenente le sostanze attive protioconazolo e tebuconazolo;

Visto il decreto del 1° agosto 2008 di inclusione, fino al 31 luglio 2018, della sostanza attiva protioconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/44/CE della commissione del 4 aprile 2008;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 dicembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione fino al 31 luglio 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva protioconazolo nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 194/1995, fatti salvi i successivi adeguamenti alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva tebuconazolo e all'esito della valutazione comunitaria delle ulteriori prove ed informazioni richieste per la sostanza attiva protioconazolo;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 gennaio 2009, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 9 febbraio 2009 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto fino al 31 luglio 2018, l'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PROSARO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi i successivi adeguamenti alle conclusioni della revisione comunitaria della sostanza attiva tebuconazolo e all'esito della valutazione comunitaria delle ulteriori prove ed informazioni richieste per la sostanza attiva protioconazolo;

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e litri 1-2-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer CropScience Srl, in Filago (Bergamo); Torre Srl, in Montalcino-Torrenieri (Siena);

nonchè importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Bayer CropScience AG - Dormagen (Germania); Bayer CropScience France - Marle sur Serre (Francia);

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13386.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PROSARO®

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Fungicida sistemico per frumento e orzo

PROSARO®

Composizione:
100 g di Prosaro contengono:
12,7 g di protioconazolo puro (125 g/l)
12,7 g di tebuconazolo puro (125 g/l)
coformulanti quanto basta a 100 g.
Contiene N,N-dimetildecanamide.
Contiene protioconazolo: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1
Officine di produzione:
Bayer CropScience AG – Dormagen (Germania); Bayer CropScience France – Marle sur Serre (Francia); Bayer CropScience S.r.l.- Filago (BG); Torre S.r.l.- Montalcino - Torrenieri (SI)
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del
Contenuto netto: 100 – 250 – 500 ml; 1 – 2 – 5 – 10 l
Partita n.:

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: protioconazolo 12,7%, tebuconazolo 12,7 %, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:
Protioconazolo: Non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo; in seguito ad ingestione di elevati quantitativi si suggerisce decontaminazione attraverso gastrolusi od emesi.
Tebuconazolo: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Consultare un Centro antiveleni.

ISTRUZIONI PER L'USO
Frumento (duro/tenero): intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Fusariosi (*Fusarium* spp.), Ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria (*Septoria* spp.) e Oidio (*Erysiphe graminis*) effettuando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura. Contro le fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) intervenire con un trattamento da fine spigatura a fioritura.
Orzo: intervenire alla dose di 1 litro per ettaro contro Elmintosporiosi (*Helminthosporium* spp.), oidio (*Erysiphe graminis f. sp. hordei*) e ruggine (*Puccinia hordei*), effettuando uno-due trattamenti da inizio levata alla fioritura.
MODALITA' DI IMPIEGO
Non effettuare più di 2 trattamenti l'anno con un intervallo minimo di 14 giorni tra un trattamento e il successivo.
Attenzione: durante le operazioni di miscelazione e carico del prodotto utilizzare tuta standard, guanti e maschera; durante l'applicazione utilizzare tuta standard e guanti.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti a fine fioritura per frumento e orzo.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
AVVERTENZE: da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience

PROSARO®

CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

Fungicida sistemico per frumento e orzo

PROSARO®

Composizione:

100 g di Prosaro contengono:
12,7 g di protioconazolo puro (125 g/l)
12,7 g di tebuconazolo puro (125 g/l)
coformulanti quanto basta a 100 g.
Contiene N,N-dimetildecanamide.
Contiene protioconazolo: può provocare una reazione allergica.

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per la pelle. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (possibilmente mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Milano - Viale Certosa, 130 – Tel. 02/3972.1
Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n° del
Contenuto netto: 100 ml
Partita n.:

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Bayer CropScience

05.02.2009

®Marchio registrato

09A02248

DECRETO 3 marzo 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Florea Nina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazzione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti in particolare gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al Titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Florea Nina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Moldavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la competenza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso il Collegio di Medicina di Calmi (Rep. Moldova) dalla sig.ra Florea Nina, nata a Cahul (Rep. Moldova) il giorno 20 gennaio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Florea Nina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia. per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. qualora il sanitario non si scriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A02370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 febbraio 2009.

Modifica al decreto 16 gennaio 2009 relativo al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Sardegna» DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 16 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009, relativo al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva «Sardegna» DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna»;

Consideratoche nel citato decreto è stata erroneamente indicata la sede operativa del Consorzio di tutela e non la sede legale;

Ritenuto pertanto necessario apportare la dovuta correzione nel decreto 16 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel decreto 16 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009, relativo al riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva «Sardegna» DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sardegna», dove è scritto «con sede in Cagliari, via Sassari 3», leggasi «con sede in Sassari, presso la facoltà di Agraria in viale Italia n. 39».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

09A02300

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 febbraio 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/61, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 2245 del 17 febbraio 2009 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali nel giorno 13 febbraio 2009 dei servizi dei Registri di pubblicità immobiliare della circoscrizione di Napoli 2 nel giorno 12 febbraio 2009;

Accertato che l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei Servizi dei Registri di pubblicità immobiliare della circoscrizione di Napoli 2 dell'Ufficio Provinciale di Napoli, è da attribuirsi allo sciopero indetto dalla O.S. CGIL, per l'assenza dell'Agente Contabile e del suo sostituto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 242 del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato lirregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 13 febbraio 2009 e dei servizi dei Registri di pubblicità immobiliare della circoscrizione di Napoli 2, dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Napoli, nel giorno 12 febbraio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 febbraio 2009

Il direttore regionale: LIBUTTI

09A02579

DECRETO 3 marzo 2009.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Lucera.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori comparti mentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Foggia prot. n. 3435 del 16 febbraio 2009, con la quale il direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che, a seguito dell'adesione del personale allo sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS. FP/CGIL, tutti i servizi Front - Office(accettazione atti, sportello catastale e ispezioni ipotecarie) del Servizio di pubblicità immobiliare di Foggia - Sezione staccata di Lucera sono stati sospesi per l'intera giornata del 13 febbraio 2009;

Accertato che il mancato funzionamento del succitato Ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del garante del contribuente della Regione Puglia, che in data 27 febbraio 2009 con nota prot. n. 274/09 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Foggia - Servizio di pubblicità immobiliare - Sezione staccata di Lucera per l'intera giornata del 13 febbraio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 marzo 2009

Il direttore regionale: MELE

09A02523

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2008.

Integrazione alla delibera 27 marzo 2008, n. 38 - modifica del riparto «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» - legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361. (Deliberazione n. 105/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, e in particolare:

il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'apposito «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»;

il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare:

l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge n. 311/2004 al sostegno di attività nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalità e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorità nei progetti di investimento da finanziare;

l'art. 8, comma 1, lettera *b)*, che - nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attività produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge n. 662/1996 - attribuisce al Comitato, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 356, della citata legge n. 311/2004, la funzione di determinare i criteri generali e le modalità dì erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

Visto l'art. 8-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha limitato l'operatività del predetto Fondo a favore dei regimi di aiuto relativi agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)* ed *f)* della legge n. 662/1996;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che estende l'operatività del predetto Fondo al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Vista la propria delibera 15 luglio 2005, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 246/2005), con cui sono stabilite le modalità di funzionamento del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» e, in particolare il punto 2, con il quale cui, in sede di prima applicazione, viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2006), con la quale è stata ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a 2.300 milioni di euro;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 167 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100/2007), con la quale è stata modificata la ripartizione delle risorse complessive del predetto Fondo;

Vista la nota n. 0004043 del 20 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale viene proposta una rimodulazione delle risorse assegnate, per destinare l'importo di 350 milioni di euro, già assegnato allo strumento contratti di programma, a favore del Ministero delle infrastrutture per la realizzazione di investimenti in opere strategiche di cui alla legge n. 433/2001 e con la quale viene altresì richiesto di estendere a 30 anni la durata massima dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti nelle suddette opere strategiche;

Considerato che nella propria delibera 27 marzo 2008 n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* – S.O. n. 186/2008), per mero errore materiale, la disposizione relativa all'estensione a 30 anni della durata massima dei predetti finanziamenti non è stata riportata;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

Il testo della citata delibera 27 marzo 2008, n. 38 è così integrato:

«2. Il punto 5 della delibera 15 luglio 2005, n. 76 è così modificato:

La durata massima dei finanziamenti a valere sulle dotazioni del Fondo non può essere superiore a 15 anni, con esclusione di quelli relativi alle opere strategiche di cui alla legge n. 433/2001, per i quali la durata massima non può essere superiore a 30 anni».

Roma, 18 dicembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario del CIPE
MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 197

09A02709

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 4 marzo 2009.

Modifica della determinazione 23 maggio 2007, relativa all'inserimento del medicinale «Bevacizumab (Avastin®)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 23 maggio 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2007, concernente l'inserimento del medicinale «bevacizumab (Avastin®)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nel trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare;

Atteso che alle specialità medicinali Lucentis® e Macugen®, già utilizzate in classe C per il «trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD)», con determinazioni del 4 dicembre 2008, pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* il 18 dicembre 2008, è stata attribuita la classe di rimborsabilità «H»;

Considerato che in base alla norma il farmaco non possa più essere inserito nella lista per le indicazioni per le quali esistono farmaci approvati e che vada quindi regolarizzata la posizione del «bevacizumab (Avastin®)» rispetto ai due nuovi farmaci rimborsati per tale indicazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla modifica della determinazione 23 maggio 2007 sopra citata;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 10 e 11 febbraio 2009 - Stralcio verbale n. 65;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale «bevacizumab (Avastin®)», già inserito nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle maculopatie essudative e del glaucoma neovascolare, è ora erogabile per la seguente indicazione terapeutica:

trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età;

trattamento delle maculopatie essudative correlate all'età già in trattamento con bevacizumab;

trattamento del glaucoma neovascolare;

nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e che sostituisce l'allegato 1 alla determinazione 23 maggio 2007.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: bevacizumab. - (Avastin - Roche S.p.A.).

Indicazione terapeutica:

trattamento delle maculopatie essudative non correlate all'età;

trattamento delle maculopatie essudative correlate all'età già in trattamento con bevacizumab;

trattamento del glaucoma neovascolare.

Criteri di inclusione: pazienti con maculopatia essudativa non correlata all'età, pazienti con maculopatia essudativa correlata all'età già in trattamento con bevacizumab, e/o glaucoma neovascolare.

Criteri di esclusione: degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età, maculopatie non essudative e patologie oculari non caratterizzate da neovascolarizzazione.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: iniezione per via intravitreale di dosaggi dipendenti dalle caratteristiche del paziente e dagli studi pubblicati in letteratura e cioè pari a 1.0, 1.25, 1.5, 2.0 o 2.5 mg. Tali quantità sono somministrate a cadenza mensile e con regimi di somministrazione variabili: una o tre iniezioni iniziali e successive iniezioni sulla base di criteri anatomo-funzionali di persistenza o recidiva della lesione neovascolare.

Costo indicativo del trattamento: il farmaco è a carico del SSN in quanto distribuito in Italia in classe H.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

I possibili eventi avversi oculari non sono correlabili al farmaco bevacizumab ma alla modalità di somministrazione intravitreale.

Nell'utilizzo intravitreale non sono stati descritti in letteratura eventi avversi oculari e sistemici correlabili al farmaco bevacizumab. Non sono conosciuti i rischi oculari legati al farmaco bevacizumab. Relativamente agli eccipienti utilizzati nella preparazione sistemica, non ci sono ad oggi segnalazioni di possibile tossicità oculare. Non è nota l'opportunità di valutare prima del trattamento o di monitorare dopo il trattamento parametri ernatochimici o funzionali sistemici.

Non esistono dati relativi all'uso di questo farmaco durante la gravidanza, l'allattamento, nei bambini e negli adolescenti. Nelle donne in età fertile in cui sia necessario l'utilizzo di questo farmaco deve essere consigliato un trattamento contraccettivo efficace prima dell'inizio del trattamento.

Non esistono dati relativi all'impiego contemporaneo o alternato di diversi farmaci anti-VEGF anche quando somministrati per vie diverse (intravitreale e sistemica). È sconsigliato l'uso di diversi farmaci anti-VEGF.

Nella tabella sono riportate le indagini e la tempistica suggerita per il monitoraggio dei pazienti sottoposti ad iniezione intravitreali di bevacizumab:

Esami	Prima del trattamento	1 mese	2 mesi
OCT/ICGA/ FAG	+	+	+
PIO	+	+	+

09A02796

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

ORDINANZA 6 febbraio 2009.

O.P.C.M. 3734/09: individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nel mese di novembre 2008. (Ordinanza n. 3).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3743 del 16 gennaio 2009 con la quale il presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici predetti;

Vista la legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 recante «Modifiche della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (Interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008)» che ha esteso i benefici della legge regionale n. 15 del 28 ottobre 2008 agli eventi meteorici avvenuti nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2008, autorizzando, tra l'altro, uno specifico stanziamento, ad anticipazione ed integrazione dei finanziamenti richiesti allo Stato;

Atteso che la predetta legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 dispone, all'art. 2, che la giunta regionale provveda all'individuazione, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, dei comuni beneficiari;

Atteso che la giunta regionale con DGR n. 67/2 del 28 novembre 2008, n. 69/27 del 10 dicembre 2008 e n. 75/25 del 30 dicembre 2008, in attuazione della predetta legge regionale n. 16/2008, a seguito delle verifiche effettuate dagli uffici tecnici dell'assessorato dei lavori pubblici e della difesa dell'ambiente nei giorni successivi all'evento, ha individuato i sottoelencati comuni danneggiati dagli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nel mese di novembre 2008, nelle giornate del 4 e 27/28:

1. Armungia
2. Arzachena
3. Arzana
4. Barisardo
5. Barumini
6. Baunei
7. Budoni
8. Cardedu
9. Dorgali
10. Elini
11. Escolca
12. Furtei
13. Gairo
14. Galtellì
15. Genoni
16. Gergei
17. Gesico
18. Gesturi
19. Girasole
20. Golfo Aranci
21. Guamaggiore
22. Guasila
23. Ierzu
24. Ilbono
25. Irgoli
26. Laconi
27. Lanusei
28. Las Plassas
29. Loceri
30. Loculi
31. Loiri Porto S. Paolo
32. Lotzorai
33. Lunamatrona
34. Masullas
35. Mogoro
36. Nuragus
37. Nuraminis
38. Nureci
39. Olbia
40. Onifai
41. Orosei
42. Ortacesus
43. Osini
44. Pauli Arbarei
45. Perdasdefogu
46. Pimentel
47. Posada
48. S. Gavino Monreale
49. S. Teodoro
50. Samassi
51. Samatzai
52. Sanluri
53. Segariu
54. Serramanna
55. Serrenti
56. Setzu
57. Siliqua
58. Siniscola
59. Talana
60. Tertenia
61. Torpè
62. Tortolì
63. Triei
64. Tuili
65. Turri
66. Urzulei
67. Vallermosa
68. Villagrande Strisaili
69. Villamar
70. Villanovafranca
71. Villaputzu
72. Villasalto

Atteso che ai fini dell'adozione delle iniziative commissariali necessarie per il superamento dell'emergenza, si rende necessario provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta ordinanza n. 3734/09, all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi;

Ritenuto di dover provvedere sulla base dell'individuazione disposta dalla giunta regionale con le predette deliberazioni n. 67/2 del 28 novembre 2008, n. 69/27 del 10 dicembre 2008 e n. 75/25 del 30 dicembre 2008;

Ordina:

Art. 1.

Ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 18 dicembre 2008, art. 1, comma 1, sono individuati i seguenti comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2008, nei giorni 4 e 27/28:

1. Armungia
2. Arzachena
3. Arzana
4. Barisardo
5. Barumini
6. Baunei
7. Budoni
8. Cardedu
9. Dorgali
10. Elini
11. Escolca
12. Furtei
13. Gairo
14. Galtellì
15. Genoni
16. Gergei
17. Gesico
18. Gesturi
19. Girasole
20. Golfo Aranci
21. Guamaggiore
22. Guasila
23. Ierzu
24. Ilbono
25. Irgoli
26. Laconi
27. Lanusei
28. Las Plassas
29. Loceri
30. Loculi
31. Loiri Porto S. Paolo
32. Lotzorai
33. Lunamatrona
34. Masullas
35. Mogoro
36. Nuragus
37. Nuraminis
38. Nureci
39. Olbia
40. Onifai
41. Orosei
42. Ortacesus
43. Osini
44. Pauli Arbarei
45. Perdasdefogu
46. Pimentel
47. Posada
48. S. Gavino Monreale
49. S. Teodoro
50. Samassi
51. Samatzai
52. Sanluri
53. Segariu
54. Serramanna
55. Serrenti
56. Setzu
57. Siliqua
58. Siniscola
59. Talana
60. Tertenia
61. Torpè
62. Tortolì
63. Triei
64. Tuili
65. Turri
66. Urzulei
67. Vallermosa
68. Villagrande Strisaili
69. Villamar
70. Villanovafranca
71. Villaputzu
72. Villasalto

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 6 febbraio 2009

Il commissario delegato: MANNONI

09A02356

ORDINANZA 13 febbraio 2009.

O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009: assegnazione dei compiti all'Ufficio per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008. (Ordinanza n. 5).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, é stato dichiarato, sino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi metereo-

logici tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che la predetta Ordinanza n. 3734 del 16 gennaio 2009 prevede che il Commissario si avvalga, per l'espletamento delle attività necessarie al superamento dell'emergenza, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato;

Atteso che, in riferimento a detti eventi, la Regione autonoma della Sardegna con legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 recante «modifiche della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 15 (interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico del mese di ottobre 2008)» ha esteso i benefici della legge regionale n. 15 del 28 ottobre anche agli eventi alluvionali avvenuti nel mese di novembre 2008 ed ha disposto, per tale finalità, l'assegnazione dell'importo di M€ 12,00.

Atteso che in relazione all'incarico di commissario delegato conferito al Presidente della Regione con ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008 per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, con Ordinanza n. 4 del 25 novembre 2008 è stato istituito presso la Direzione Generale della Presidenza «Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna» l'«Ufficio del Commissario governativo per l'Emergenza Alluvione in Sardegna del 22.10.2008» per lo svolgimento delle attività previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 e per il necessario coordinamento di dette attività con quelle previste dalla legge regionale n. 15 del 29 ottobre 2008, in raccordo con le altre strutture regionali interessate;

Ritenuto opportuno, attesa la necessità di raccordare le attività connesse alle funzioni delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con le Ordinanze sopra richiamate e quelle relative all'attuazione delle leggi regionali di cui sopra in un unico ambito operativo capace di garantire l'uniformità nello svolgimento di attività aventi caratteristiche analoghe e/o similari e l'indispensabile coordinamento con le strutture regionali interessate;

Atteso che detta gestione unitaria può conseguirsi con l'attribuzione all'Ufficio già costituito per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008 delle attività connesse all'Ordinanza n. 3734/09, che per tale finalità, assume la denominazione «Ufficio del Commissario Delegato per l'Alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 novembre, 27 e 28 novembre 2008»;

Ordina:

Art. 1.

1. All'«Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008», istituito con Ordinanza n. 4 in data 25 novembre 2008 del Commissario delegato per l'Alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008, presso la Direzione Generale della Presidenza «Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna» sono altresì attribuite le attività previste dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e quelle connesse al necessario coordinamento di dette attività con quelle previste dalla Legge Regionale n. 16 del 21 novembre 2008, oltre che al coordinamento di quelle assegnate dall'ordinanza n. 4 predetta ed al raccordo con le altre strutture regionali interessate. La denominazione dell'Ufficio è così modificata «Ufficio del Commissario Delegato per l'alluvione in Sardegna del 22 ottobre, 4 novembre, 27 e 28 novembre 2008».

2. Tutte le strutture dell'Amministrazione Regionale sono tenute a fornire supporto di personale, logistico, strumentale ed operativo per l'attivazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Commissario delegato di cui all'articolo 1 che precede.

3. Il direttore generale dell'«Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna» provvederà, ai sensi del predetto comma 2, all'individuazione del personale regionale che presterà servizio, anche a tempo parziale, presso l'Ufficio del Commissario Delegato come sopra configurato, da incaricarsi con successiva ordinanza commissariale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 13 febbraio 2009

Il commissario delegato: MANNONI

09A02332

ORDINANZA 18 febbraio 2009.

O.P.C.M. 3711/08: contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, vittime degli eventi alluvionali in Sardegna del 4 e 27/28 novembre 2008. (Ordinanza n. 6).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA ALLUVIONE IN SARDEGNA
DEL 4 E 27/28 NOVEMBRE 2008

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 ottobre 2008 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è stato dichiarato, sino al 31 ottobre 2009, lo stato di emergenza in Sardegna nel territorio della provincia di Cagliari per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008, con la quale il Presidente della regione autonoma della Sardegna è stato nominato commissario governativo per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali predetti;

Atteso che la predetta ordinanza n. 3711 del 31 ottobre 2008 autorizza il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare uno specifico contributo ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 22 ottobre 2008;

Ritenuto di dover attivare le assegnazioni previste dalla sopra richiamata ordinanza;

Ordina:

Art. 1.

Condizioni di ammissibilità del contributo

1. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3711 del 31 ottobre 2008 è concesso un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008, nei comuni individuati dall'ordinanza n. 5 dell'11 dicembre 2008.

2. La distruzione totale o parziale dell'abitazione principale è attestata con provvedimento delle competenti autorità.

3. Per abitazione principale si intende la casa, di proprietà o in locazione, in cui vive il nucleo familiare, ovvero la dimora abituale.

Art. 2.

Misura del contributo

1. Il contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari è calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare alla data del provvedimento di sgombero ovvero dal provvedimento di attestazione di distruzione totale o parziale dell'immobile, fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. Ove si tratti di nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il numero dei componenti del nucleo familiare è dichiarato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto richiedente nella domanda di contributo. Le successive variazioni in aumento del nucleo familiare non rilevano ai fini della quantificazione del contributo. Le successive variazioni in diminuzione del nucleo familiare, rilevano ai fini della quantificazione del contributo, fatta eccezione per i casi in cui nuclei familiari interessati abbiano, prima dell'avvenuta diminuzione, stipulato un contratto di locazione.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono comunque concessi dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio l'autonoma sistemazione a seguito dell'evento alluvionale del 22 ottobre 2008, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero sino ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque, non oltre la data del 31 ottobre 2009, di cessazione dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali del 22 ottobre 2008.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato alla presente ordinanza ed è presentata al comune di residenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avvio del procedimento nel sito della regione autonoma.

Alla domanda deve essere allegata:

fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore della domanda;

fotocopia del provvedimento di sgombero adottato dalle competenti autorità (o estremi del provvedimento) ovvero copia dell'attestazione delle competenti autorità relativa allo stato di distruzione totale o parziale dell'immobile.

Art. 4.

Erogazione dei contributi

1. Il contributo concedibile viene erogato con cadenza mensile dal comune al quale è stata presentata la domanda, con le modalità indicate nel predetto modulo.

2. Il commissario provvederà a rimborsare al comune gli oneri sostenuti per l'erogazione di detti contributi con cadenza trimestrale, sulla base di apposita certificazione relativa all'importo effettivamente erogato.

Art. 5.

Attività di controllo e revoca del contributo

1. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

2. Il commissario delegato si riserva anche successivamente all'erogazione dei contributi, di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

3. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace, con l'obbligo di restituire la somma percepita aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell'erogazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 18 febbraio 2009

Il commissario delegato: MANNONI

Allegato all'Ordinanza n. 6 del 18.2.2009

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

EVENTI ALLUVIONALI DEL 22 OTTOBRE 2008

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3711 del 31.10.2008

Al Sig. Sindaco del Comune di ....

Il/La sottoscritto/a ....
(COGNOME E NOME)

C H I E D E

IL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10.2008, art. 4

A tal fine, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 Novembre 2000, n. 445, artt. 47 e 76

DICHIARA QUANTO SEGUE

1. - DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE

NATO/A A		IL	__ __/__ __/__ __ __ __		
RESIDENTE IN		VIA/PIAZZA		N.	
COD. FISCALE.		TEL.			

2. – COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

N	COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	RAPPORTO PARENTELA	PORTATORE DI HANDICAP(*)	DISABILE (**)
1		__ __/__ __/__ __ __ __			
2		__ __/__ __/__ __ __ __			
3		__ __/__ __/__ __ __ __			
4		__ __/__ __/__ __ __ __			
5		__ __/__ __/__ __ __ __			
6		__ __/__ __/__ __ __ __			

(*) Sbarrare la casella in caso di presenza delle condizioni elencate.

(**) Indicare la percentuale di invalidità, che, per poter beneficiare della maggiorazione del contributo, dovrà essere superiore al 67%.

3. – CHE L'ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA E' STATA (sbarrare la casella)

[A] DICHIARATA DISTRUTTA [B] SGOMBERATA CON PROVVEDIMENTO N. ____ DEL __/__/__

4. – CHE HA PROVVEDUTO O PROVVEDERA' ALL'AUTONOMA SISTEMAZIONE

DAL __/__/__ LOCALITA' ______ VIA-P.ZA ______ N. __

AL __/__/__

SCELTA DELLA MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

[A] ACCREDITO SU C/C BANCARIO O POSTALE

ISTITUTO ______ AGENZIA ______ C/C ______

IBAN. ______

INTESTATO A: ______ NATO/A A ______ IL __/__/__

RESIDENTE IN ______ VIA/PIAZZA ______ N. ____

COD. FISCALE. ______ TEL. ______

OPPURE

[B] ASSEGNO CIRCOLARE

INTESTATO A: ______ NATO/A A ______ IL __/__/__

RESIDENTE IN ______ VIA/PIAZZA ______ N. ____

COD. FISCALE. ______ TEL. ______

SI ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:

- Fotocopia di un documento d'identità di riconoscimento del sottoscrittore della domanda;
- Copia del provvedimento di sgombero adottato dalle competenti autorità (o estremi del provvedimento) ovvero copia del provvedimento delle competenti autorità attestante lo stato di distruzione totale o parziale dell'immobile.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni in diminuzione del nucleo familiare.
Il sottoscritto dichiara di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.LGS. del 30/06/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data______________ **Firma** ______________________________

N.B.: La firma sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione NON va mai autenticata.

09A02333

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle università statali e non statali legalmente riconosciute, finalizzati alla digitalizzazione di servizi, processi e flussi informativi - inziativa «ICT4University - Università digitale».

Si comunica che è stato pubblicato sui siti www.innovazionepa.it/dit, www.ict4university.gov.it e www.miur.it l'Avviso per il finanziamento di progetti, presentati dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute, finalizzati alla digitalizzazione di servizi, processi e flussi informativi - Iniziativa «ICT4University - Università Digitale».

09A02524

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia Consolare onoraria in Cefalonia (Grecia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

La signora Graziella Micheletti, Agente Consolare onoraria in Cefalonia (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene);

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia Consolare onoraria in Cefalonia;

g) rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

h) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

i) effettuazione delle operazione richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

j) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2009

Il direttore generale
per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A02525

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 11 dicembre 2007 recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *B)* del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune».

Si comunica che il decreto ministeriale 11 dicembre 2007, n. 16077 - emesso da questo Ministero e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 164, del 15 luglio 2008 - serie generale – alla pag. 19, è stato registrato alla Corte dei conti - Ufficio di Controllo Atti Ministeri delle attività produttive - il 31 dicembre 2008 - registro n. 4, foglio n. 212.

09A02816

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano alla Società Eurospital S.p.A., in Trieste

Con il provvedimento n. aM - 35/2009 del 17 febbraio 2009 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Trieste via Flavia, 122, rilasciata alla Società Eurospital S.p.A.

09A02777

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano alla Società Eurocryo S.r.l., in Lercara Friddi

Con il provvedimento n. aG - 28/2009 del 3 marzo 2009 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Lercara Friddi (Palermo) Zona industriale (loc. Contrada San Biagio), rilasciata alla Società Eurocryo S.r.l.

09A02778

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Doxofillina ABC».

Con la determinazione aRSM - 7/2009-2301, del 6 marzo 2009, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

Farmaco: DOXOFILLINA ABC.

Confezioni:

033876044 - «200 mg/10 ml sciroppo» flacone da 200 ml;

033876032 - «200 mg granulato per soluzione orale» 20 bustine;

033876018 - «400 mg compresse» 20 compresse;

033876020 - «100 mg/10 ml soluzione per infusione» 3 fiale.

Ditta titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.A. corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino 10121.

09A02779

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ursultec»

Con la determinazione aRSM - 6/2009-8018; del 6 marzo 2009; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

Farmaco: URSULTEC.

Confezioni:

033944012 - «25 g/100 ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

033944024 - «3 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Otifarma S.r.l. via Assarotti, 7 - 10122.

09A02780

Revoca della sospensione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotonal»

Con la determinazione aRSM - 5/2009-2129; del 3 marzo 2009; sono state revocate le sospensioni , ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

Farmaco: LEVOTONAL.

Confezioni:

029049018 - 10 compresse 7,5 mg;

029049020 - 10 fl.orali 10 ml 7,5 mg+t.ser.

Ditta titolare A.I.C.: Pharmacare S.r.l. via Marghera, 29 - Milano 20149.

09A02781

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore, dei componenti e del Presidente del comitato di sorveglianza della «Banca di Aversa società cooperativa a responsabilità limitata», in Aversa, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 12 febbraio 2009, ha nominato il sig. prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula commissario liquidatore e i signori prof. avv. Michele Desario, avv. Leonardo Patroni Griffi e dott. Leopoldo Varriale componenti il comitato di sorveglianza della «Banca di Aversa società cooperativa a responsabilità limitata», con sede nel comune di Aversa (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2009.

Si comunica altresì che nella riuinione del 13 febbraio 2009, tenuta dal comitato di sorveglianza, il dott. Leopoldo Varriale è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

09A02578

REGIONE PUGLIA

Adeguamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Foggia

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 154 del 10 febbraio 2009 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto dell'Adeguamento del Piano Regolatore Generale del comune di Foggia alle prescrizioni ed osservazioni accolte, di cui alle delibere di G.R. n. 7914 dell'11 novembre 1997 e n. 1005 del 20 luglio 2001.

09A02564

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Napoli, giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 febbraio 2009, rende noto che l'impresa Due Erre Bomboniere con sede legale in Napoli alla via Alcide Cervi n. 48, assegnataria del marcio d'identificazione per metalli preziosi 942NA ha smarrito, in data e luogo imprecisato n. 2 punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli ad essa assegnato. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

09A02501

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Napoli, giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 febbraio 2009, rende noto che l'impresa Russolillo Ciro con sede legale in Ischia (Napoli) alla via A. de Luca n. 45, assegnataria del marcio d'identificazione per metalli preziosi 695NA ha smarrito, in data e luogo imprecisato n. 1 punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli ad essa assegnato. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

09A02502

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Napoli, giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 febbraio 2009, rende noto che l'impresa Simpsa Srl con sede legale in Napoli alla via Gramsci n. 15, assegnataria del marcio d'identificazione per metalli preziosi 766NA ha smarrito, in data e luogo imprecisato n. 1 punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli ad essa assegnato. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

09A02503

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Napoli, giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 febbraio 2009, rende noto che l'impresa Fulvio Gennaro Snc con sede legale in Torre del Greco (Napoli) alla via Cefalonia n. 14, assegnataria del marcio d'identificazione per metalli preziosi 932NA ha smarrito, in data e luogo imprecisato n. 1 punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli ad essa assegnato. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

09A02504

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Napoli, giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 febbraio 2009, rende noto che l'impresa De Pietro Patrizio, con sede legale in Napoli alla via Carafocchiole n. 8/A, assegnataria del marcio d'identificazione per metalli preziosi 724NA ha smarrito, in data e luogo imprecisato n. 1 punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli ad essa assegnato. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

09A02505

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Napoli, giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 febbraio 2009, rende noto che l'impresa Gioielli Malù sas, con sede legale in Torre del Greco (Napoli) alla via Brancaccio n. 34, assegnataria del marcio d'identificazione per metalli preziosi 474NA ha smarrito, in data e luogo imprecisato n. 4 punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli ad essa assegnato. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

09A02506

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La Camera di commercio di Napoli, giusta determinazione dirigenziale n. 59 del 5 febbraio 2009, rende noto che l'impresa Mazza Andrea, con sede legale in Torre del Greco (Napoli) alla via F. Balzano n. 4, assegnataria del marcio d'identificazione per metalli preziosi 510NA ha smarrito, in data e luogo imprecisato n. 2 punzoni recanti il marchio d'identificazione per metalli ad essa assegnato. Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

La presente comunicazione è resa ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

09A02507

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

3) la sotto elencata impresa, già assegnataria del marchio indicato a margine, ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio di Pescara con la seguente determinazione dirigenziale:

Determinazione n. 159 del 6 febbraio 2009:

Numero marchio	Impresa	Sede
--	--	--
81-PE	BOTTEGA ORAFA di Triozzi Domenico	Picciano (PE)

09A02563

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 28 del 2 febbraio 2009: numero marchio 173-TV, Ma.Ni. D'oro Snc, via Roma, 44 - 31032 Casale Sul Sile (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

09A02500

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-062) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**	
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**	
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**	
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**	
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**	
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**	
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**	
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**	
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**	
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**	
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**	
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**	
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**	
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**	
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**	
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**	

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100090316